



Newsletter Aris

n° 598 - 22.02.2024

Il DL Milleproroghe approvato in Senato in via definitiva

Nella seduta di mercoledì 21 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il **DL Milleproroghe** (215/2023 – [S. 1027](#)), senza apportare modifiche al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Per quanto di maggiore interesse per le nostre strutture segnaliamo le norme di carattere sanitario contenute nel provvedimento:

Accreditamento

• **Proroga al 31 dicembre 2024 adeguamento Regioni a norme accreditamento dal Concorrenza 2021 (art. 4, comma 7-bis):** proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento da parte delle Regioni alle nuove norme sull'accREDITAMENTO sanitario ([art. 8-quater, co. 7, e 8-quinquies, co. 1-bis, del d.lgs. 502/1992](#)) introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ([L. 118/2022](#)).

Scudo Penale

• **Proroga scudo penale medico al 31 dicembre 2024 (art. 4, commi 8-septies e 8-octies):** la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (prevista durante lo stato di emergenza Covid dall'art. 3-bis del DL 44/2021), si applica altresì ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose (di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale) commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Ai fini della valutazione, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell' esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

Rete laboratori diagnostica SSN

• **Proroga incentivi riorganizzazione della rete dei laboratori 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 8):** modificando le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del [DL 73/2021](#), si proroga al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – il termine entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio si devono adeguare agli standard di efficientamento delle reti di cui all'art. 1, comma 796, lettera o, della [Legge di Bilancio 2007](#). L'adeguamento agli standard comporta la possibilità di ricevere i contributi delle Regioni per gli anni 2021 e 2022. La finalità degli standard è di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS.

Personale ucraino

• **Proroga dell'assunzione in deroga dei medici e professionisti sanitari ucraini (art. 4, comma 6-ter):** proroga fino al 31 dicembre 2024 l'assunzione in deroga del personale medico e sanitario ucraino introdotta dall'[art. 34, co. 1 del DL 21/2022](#).

Pensioni

Trattenimento in servizio dirigenti medici e sanitari, docenti universitari e dirigenti sanitari MinSal fino a 72 anni (art. 4, comma 6-bis): fino al 31 dicembre 2025 si possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del MinSal e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dall'[art. 15-novies del d.lgs. 502/1992](#). Inoltre, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 può essere riammesso in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia

Professioni Sanitarie

Proroga approvazione bilancio 2024 per Ordini professioni sanitarie (art. 4, comma 1): è prorogato fino alla data di scadenza del conto consuntivo dell'anno 2023 il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al [D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 233/1946](#);

Proroga assunzione carichi provvisori o di sostituzione per specializzandi e laureati 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 2): sono prorogate al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale ([art. 4, co. 2, DL 228/2021](#));

Proroga validità iscrizione a elenco per incarichi di direttore generale 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 3): è prorogato, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il termine di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN (art. 1, co. 2, [D.Lgs. 171/2016](#)), per quei soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020;

Proroga assunzione medici specializzandi 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 4): con il fine di rafforzare i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, è prorogata al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – la possibilità da parte degli enti del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ([art. 2-bis, co. 1, DL 18/2020](#)) anche per l'anno 2024 – *e non solo per il 2022 e il 2023 come previsto dall'art. 1, co. 268, della L. 234/2021*;

Proroga assunzione medici senza specializzazione 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 5): con le medesime finalità di cui all'art. 4, comma 4 del presente provvedimento, si prorogano al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – le disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 3, del [DL 18/2020](#), recanti la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali – anche se privi di specializzazione – conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Contestualmente, si pongono le disposizioni per il controllo della spesa del personale sanitario di cui all'Art. 11, comma 1, del [DL 35/2019](#), quali limiti alla suddetta proroga.

Proroga incarichi a personale in quiescenza 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 6): modificando le disposizioni di cui all'art. 36, comma 4-bis, del [DL 73/2022](#), si prorogano al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – le disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 5, del [DL 18/2020](#), recanti la possibilità per le Regioni di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi a dirigenti medici, veterinari, operatori socio-sanitari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. Contestualmente, si pongono le disposizioni per il controllo della spesa del personale sanitario di cui all'Art. 11, comma 1, del [DL 35/2019](#), quali limiti alla suddetta proroga;

- **Proroga esenzione emissione fatturazione elettronica per operatori sanitari (art. 3, comma 3):** è prorogata anche al 2024 la possibilità degli operatori sanitari (soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) di non emettere fatture elettroniche (art. 1, co. 3, del [D.Lgs. 127/2015](#)), con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Covid-19

- **Proroga sospensione sanzioni per mancato rispetto obbligo vaccinale (art. 4, comma 1-bis):** le sanzioni per la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 sono sospese fino al 31 dicembre 2024, in luogo del 30 giugno 2024.

Oncologia

- **Fondo minori affetti da malattia oncologica (art. 4, commi 8-bis e 8-ter):** si prevede di rifinanziare il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di 400.000 euro per l'anno 2024. Al fondo possono accedere le associazioni e gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Sistema informatico Tessera Sanitaria

- **Proroga convenzione con Sogei per sistema tessera sanitaria 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 12):** Al fine di garantire i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla [Convenzione](#) fra il MEF, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Farmacie

- **Proroga sperimentazione remunerazione farmacia dei servizi 2024 (art. 4, comma 7):** modificando quanto disposto dall'art. 1, commi 406-bis e 406-ter della [Legge di Bilancio 2018](#), si estende anche agli anni 2023 e 2024 – *in luogo del solo biennio 2021 - 2022* – il periodo di sperimentazione, in tutte le Regioni a statuto ordinario, della remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali (previste dall'art. 1 del [D.Lgs 153/2009](#)) erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN. Contestualmente si dispone che alla fine del quadriennio 2021 - 2024 si provveda alla valutazione degli esiti della sperimentazione. Per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione del periodo di riferimento, è autorizzata la spesa di €25.300.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024.

Fabbisogno sanitari standard regionali

- **Selezione delle cinque migliori regioni per la determinazione del fabbisogno sanitario standard:** ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per l'anno 2024 – *e non solo dal 2021 al 2023 come previsto dalla disposizione originale (art. 27, co. 5-ter, Dlgs 68/2011)* –, si assumono come regioni di riferimento le cinque regioni (Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto) individuate come le migliori in termini di erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico. indicate dal Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro che ha competenze per gli affari regionali e le autonomie. Si tratta delle regioni di riferimento scelte in Conferenza Stato-Regioni, sotto indicazione del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e del Ministro che ha competenze per gli affari regionali e le autonomie, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della CSR.

Fondazione EBRI

- **Rifinanziamento Fondazione EBRI per il 2024 (art. 6, comma 8-quinquies):** proroga per il 2024 l'autorizzazione alla spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), per un importo pari a € 1 milione.

Regioni

- **Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale (art. 3, commi 12-quater e 12-quinquies):** è valida anche per il rendiconto 2023 di Regioni ed Enti locali l'applicazione delle norme sullo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui all'[art. 1, comma 822, della L. 197/2022](#), per:
 - o la copertura dei maggiori costi energetici i sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
 - o copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
 - o contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche;
 - o sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione.Lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale.

Procedure semplificate interventi PNRR

- **Proroga procedura semplificata affidamento interventi PNRR e PNC (art. 8, comma 5):** è prorogata fino al 30 giugno 2024 l'applicazione delle procedure di affidamento semplificate di cui agli [articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del DL 76/2020](#) per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- **Proroga procedura semplificata affidamento lavori in aree di crisi industriale (art. 8, comma 7):** è prorogata fino al 30 giugno 2024 l'applicazione delle procedure di affidamento semplificate di cui all'[art. 2, comma 3, del DL 76/2020](#) per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale.

Si attende ora la pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione



Il tuo partner
di fiducia di
IGIENE & TECNOLOGIA

